



Logos P.A.
Fondazione

LEGGE DI STABILITÀ 2015

**NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI
LOCALI**

CONTENIMENTO DELLA SPESA PER LE PROVINCE E LE CITTA' METROPOLITANE

Commi 418 e 419:

Riduzione della spesa corrente		
2015	2016	2017
1 milione di Euro	2 milioni di Euro	3 milioni di Euro

CON DECRETO MINISTERIALE È STABILITO L'AMMONTARE DELLA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE CHE CIASCUN ENTE DEVE CONSEGUIRE E DEL CORRISPONDENTE VERSAMENTO TENENDO CONTO ANCHE DELLA DIFFERENZA TRA SPESA STORICA E FABBISOGNI STANDARD. SI DISPONGONO POI LE MODALITÀ DI RECUPERO, IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ENTRO IL 30 APRILE DI CIASCUN ANNO.

CONTENIMENTO DELLA SPESA PER LE PROVINCE E LE CITTA' METROPOLITANE

Comma 420

Dal 1 gennaio 2015 DIVIETO DI:

1. ricorrere a **MUTUI** per spese non rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia scolastica, della costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
2. effettuare **SPESE** per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
3. procedere ad **ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**, ivi incluse le procedure di mobilità;
4. **ACQUISIRE PERSONALE** attraverso l'istituto del comando

CONTENIMENTO DELLA SPESA PER LE PROVINCE E LE CITTA' METROPOLITANE

Comma 420

Dal 1 gennaio 2015 DIVIETO DI:

5. **ATTIVARE RAPPORTI DI LAVORO** ai sensi degli articoli 90 (uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (incarichi a contratto) del D.Lgs. n. 267 del 2000;
6. instaurare rapporti di **LAVORO FLESSIBILE**;
7. **ATTRIBUIRE INCARICHI** di studio e consulenza.

CONTENIMENTO DELLA SPESA PER LE PROVINCE E LE CITTA' METROPOLITANE

Commi da 421 a 429

Riduzione dotazione organica

PROVINCE	CITTA' METROPOLITANE
-50%	-30%

CONTESTUALE DEFINIZIONE DI UN PROCEDIMENTO VOLTO A FAVORIRE LA **MOBILITÀ DEL PERSONALE ECCEDENTARIO VERSO REGIONI, COMUNI E ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**, A VALERE SULLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI DEGLI ENTI DI DESTINAZIONE; ALLA COPERTURA DEGLI ONERI, PARI A 2 MILIONI NEL 2015 E 3 MILIONI NEL 2016 SI PROVVEDE MEDIANTE RIDUZIONE DEL FONDO PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA.

RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Comma 435

DOTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ
COMUNALE È
RIDOTTA DI 1.200 MILIONI DI EURO ANNUI A DECORRERE
DALL'ANNO
2015.

UNIONI E FUSIONI DI COMUNI

Comma 450

INCENTIVI PER LE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI, stabilendo che:

1. non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per l'assunzione mediante contratti a tempo determinato, fermo restando il limite della spesa complessiva per il personale sostenuta dai singoli enti nell'anno precedente la fusione, ed i vincoli generali sull'equilibrio dei bilanci AI COMUNI ISTITUITI A SEGUITO DI FUSIONI, CON UN RAPPORTO DI SPESA DI PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE NON INFERIORE AL 30%;
2. le spese di personale e le facoltà di assunzione sono considerate in maniera cumulata tra i comuni medesimi mediante forme di compensazione tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva PER I COMUNI CHE ESERCITANO LE PROPRIE FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA

UNIONI E FUSIONI DI COMUNI

Comma 450

3. il contributo di 5 milioni stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2013 – che ha stabilito per l'anno 2013, una integrazione della quota spettante a ciascun comune del Fondo di solidarietà comunale per un importo complessivo di 125 milioni di euro, di cui 5 milioni destinati ai comuni ad incremento di un trasferimento già riconosciuto agli enti locali da una precedente disposizione (art. 53, comma 10 L. 388/2000) – deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.

Comma 451

Contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica delle province, delle città metropolitane e dei comuni è dovuto anche per l'anno 2018

CRITERI RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Comma 459

modifica l'articolo 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012:

incrementa dal 10 al 20% la QUOTA del Fondo di solidarietà comunale spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario che DEVE ESSERE RIPARTITA SULLA BASE DELLE CAPACITÀ FISCALI NONCHÉ DEI FABBISOGNI STANDARD

MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

Comma 489

valide per:

PROVINCE E I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI, con particolare riferimento all'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2018, volte a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali mediante il patto, per complessivi 3.350 milioni annui, di cui 3.095 milioni ai comuni e 255 milioni alle province

POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE LE PERCENTUALI DA APPLICARE ALLA SPESA CORRENTE MEDIA 2010-2012 PER IL CALCOLO DEI SALDI OBIETTIVO DI CIASCUN ENTE LOCALE, RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ANNI 2015-2017 CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA.

MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

Comma 490

MODALITÀ DI CALCOLO DEL SALDO FINANZIARIO:

SI STABILISCE CHE SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE DEGLI ACCANTONAMENTI EFFETTUATI SUL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ PER L'ANNO 2015, ACQUISITE CON SPECIFICO MONITORAGGIO, LE **PERCENTUALI OBIETTIVO** RIFERITE ALL'ANNO 2015, DEFINITE DALL'ARTICOLO 31, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 181 DEL 2011, POSSONO ESSERE MODIFICATE. A DECORRERE DALL'ANNO 2016, LE PERCENTUALI OBIETTIVO SONO RIDETERMINATE TENENDO CONTO DEL VALORE DEGLI ACCANTONAMENTI EFFETTUATI SUL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ NELL'ANNO PRECEDENTE.

MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

Comma 491

LA REDISTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ FRA ENTI CAPOFILA ED ENTI ASSOCIATI AVVIENE SOLO A FRONTE DI UN **ACCORDO** FRA I PREDETTI ENTI.

Comma 492

SOSPENDE A DECORRERE DALL'ANNO 2015 L'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI VIRTUOSITÀ RECATO DALL'ART. 20, CO. 2, 2-BIS E 3 DEL D.L. N. 98/2011, AI FINI DELLA SUDDIVISIONE TRA I SINGOLI ENTI APPARTENENTI AD UN DETERMINATO COMPARTO DEGLI OBIETTIVI FINANZIARI STABILITI DAL PATTO DI STABILITÀ INTERNO, CHE DETERMINA EFFETTI DI MINORE INCIDENZA FINANZIARIA DEI VINCOLI PER GLI ENTI VIRTUOSI E DI MAGGIORE INCIDENZA PER GLI ALTRI ENTI.

MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

Comma 497

RIDUCE DI 60 MILIONI PER IL 2015 L'IMPORTO DI 100 MLN DEI PAGAMENTI RELATIVI A DEBITI IN CONTO CAPITALE CHE NON DEVE ESSERE CONSIDERATO, AI FINI DEL RISPETTO DEI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DESTINANDO I RESTANTI 40 MLN DI EURO AI SOLI ENTI LOCALI.

Comma 498

DISCIPLINA L'ASSOGGETTAMENTO ALLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DEI COMUNI ISTITUITI A SEGUITO DI FUSIONE A DECORRERE DAL 2011. PER TALI ENTI È PREVISTA L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL PATTO DAL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO ISTITUZIONE. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI, TALI ENTI ASSUMONO, COME BASE DI RIFERIMENTO, LE RISULTANZE DELL'ULTIMO TRIENNIO DISPONIBILE.

MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

Comma 499

COMPENSAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI:

IN TERMINI DI INDEBITAMENTO NETTO E DI FABBISOGNO, DERIVANTI DAL COMMA 498, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE L'ASSOGGETTAMENTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DEI COMUNI ISTITUITI A SEGUITO DI FUSIONE A DECORRERE DAL 2011 SOLTANTO A PARTIRE DAL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO ISTITUZIONE.

MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

Comma 500

SISTEMA DI PREMIALITÀ PREVISTO IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI RISPETTOSI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO:

SI MODIFICA LA PROCEDURA CHE CONSENTE LA RIDUZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DEGLI ENTI LOCALI RISPETTOSI DEL PATTO, IN UN IMPORTO COMPLESSIVO COMMISURATO AGLI EFFETTI FINANZIARI DETERMINATI DALL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE COMMINATA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI CHE NON HANNO RISPETTATO L'OBIETTIVO DEL PATTO DI STABILITÀ ED OPERATA A VALERE SUI TRASFERIMENTI ERARIALI. LA MODIFICA È FINALIZZATA AD INTRODURRE LA PREVISIONE DI UN DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA CHE, SENTITA LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI DEFINISCA I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA RIDUZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DEGLI ENTI.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Comma 509

FINALIZZATO A INTRODURRE UNA **MAGGIORE GRADUALITÀ** PER GLI ENTI LOCALI NELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ CHE DEVE ESSERE ISCRITTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE A PARTIRE DAL 2015, IN OTTEMPERANZA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011.

IN PARTICOLARE:

LA QUOTA DELL'IMPORTO DELL'ACCANTONAMENTO DA STANZIARE IN BILANCIO DEVE ESSERE PARI ALMENO AL 36% DELL'IMPORTO DELL'ACCANTONAMENTO

TALE QUOTA È INCREMENTATA AL 55% PER GLI ENTI LOCALI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA FASE DI SPERIMENTAZIONE DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Comma 509

NEL 2016 LO **STANZIAMENTO DI BILANCIO** RIGUARDANTE IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DOVRÀ ESSERE PARI, PER TUTTI GLI ENTI LOCALI, ALMENO AL 55% DELL'ACCANTONAMENTO (IN LUOGO DEL VIGENTE 75%);

NEL 2017 PARI ALMENO AL 70%;

NEL 2018 PARI ALMENO ALL'85%.

A DECORRERE DAL 2019 (ANZICHÉ DAL 2017 COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE), L'ACCANTONAMENTO AL FONDO È EFFETTUATO PER L'INTERO IMPORTO. A TAL FINE, È MODIFICATO IL PARAGRAFO 3.3 DELL'ALLEGATO 4.2 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA", DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Comma 510

MODIFICA L'ARTICOLO 151 DEL TUEL:

- I COMUNI, OLTRE A PRESENTARE IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ENTRO IL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO, DELIBERANO IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ENTRO IL 31 DICEMBRE ;
- POSTICIPA DAL 31 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON I BILANCI DEI PROPRI ORGANISMI E ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE, SECONDO IL PRINCIPIO APPLICATO N. 4/4 DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011, ALLINEANDOSI, PERTANTO, CON QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA C), DEL MEDESIMO D.LGS. N. 118.

RINEGOZIAZIONE MUTUI ENTI LOCALI

Comma 537

CONSENTE AI COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE, COMUNITÀ MONTANE ED ISOLANE ED UNIONI DI COMUNI, LA POSSIBILITÀ DI RINEGOZIARE MUTUI GIÀ RINEGOZIATI PER UNA DURATA MASSIMA DI 30 ANNI DALLA DATA DI PERFEZIONAMENTO DELLA NUOVA RINEGOZIAZIONE.

DISCIPLINA ARMONIZZATA SU COPERTURA DISAVANZO ENTI LOCALI

Comma 509

INTRODUCE ALCUNE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN TEMA DI COPERTURA DELL'EVENTUALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 1° GENNAIO 2015 IN CONSEGUENZA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI, IN PARTICOLARE:

1. PREVEDE L'EMANAZIONE DI UN DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN LUOGO DI UN D.P.C.M. PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI TEMPI DI COPERTURA DELL'EVENTUALE MAGGIORE DISAVANZO RISPETTO AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014;
2. SI PREVEDE LA DEFINIZIONE DI TEMPI E MODALITÀ PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL MAGGIOR DISAVANZO AL 1° GENNAIO 2015, TRAMITE UN DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
3. ESTENDE A 30 ESERCIZI FINANZIARI RISPETTO AGLI ATTUALI 10 ESERCIZI IL PERIODO TEMPORALE PER RIPIANARE L'EVENTUALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E DAL PRIMO ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.

INDEBITAMENTO ENTI LOCALI

Comma 539

LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO

MODIFICA L'ART. 204 DEL D.LGS. N. 267/2000, ELEVANDO DALL'8 AL 10 PER CENTO, A DECORRERE DAL 2015, L'IMPORTO MASSIMO DEGLI INTERESSI PASSIVI RISPETTO ALLE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE QUELLO IN CUI VIENE PREVISTA L'ASSUNZIONE DEI MUTUI, AL FINE DI POTER ASSUMERE NUOVI MUTUI O FINANZIAMENTI.

Comma 540

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AI COMUNI, ALLE PROVINCE E ALLE CITTÀ METROPOLITANE SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO ATTIVATE NELL'ANNO 2015

ISTITUISCE NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO UN FONDO CON UNA DOTAZIONE DI 125 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2016 E DI 100 MILIONI DI EURO ANNUI PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2020.

TERMINE PRESENTAZIONE BILANCIO ENTI LOCALI IN SPERIMENTAZIONE

Comma 543

CONSENTE AGLI ENTI LOCALI CHE SPERIMENTANO L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI **SOTTOPORRE AL RISPETTIVO ORGANO DELIBERANTE LE PROPOSTE RELATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015** ED I CONNESSI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, ANCHE PLURIENNALI, ENTRO I TERMINI DI CUI ALLA NORMATIVA ORDINARIA SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI, OVVERO ENTRO IL 15 NOVEMBRE.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, COOPERATIVE SOCIALI E SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI

Comma 609

PREVEDE CHE **GLI ENTI LOCALI PARTECIPINO OBBLIGATORIAMENTE AI RELATIVI ENTI DI GOVERNO.** QUALORA GLI ENTI LOCALI NON ADERISCAO ENTRO IL 1° MARZO 2015 O ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'ISTITUZIONE O DESIGNAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO, È PREVISTO IL POTERE SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE; GLI ENTI DI GOVERNO DEVONO EFFETTUARE UNA RELAZIONE CHE CONTENGA, TRA L'ALTRO, UN PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO CON LA PROIEZIONE DEI COSTI, DEI RICAVI, DEGLI INVESTIMENTI E DEI RELATIVI FINANZIAMENTI.

In caso di AFFIDAMENTO IN HOUSE del servizio pubblico per il quale è stato istituito l'ente di governo, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, COOPERATIVE SOCIALI E SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI

Comma 609

I **FINANZIAMENTI** RELATIVI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA SONO ATTRIBUITI AGLI ENTI DI GOVERNO DEGLI AMBITI O BACINI TERRITORIALI OTTIMALI O AI RELATIVI GESTORI DEL SERVIZIO A CONDIZIONE CHE DETTE RISORSE SIANO AGGIUNTIVE O GARANZIA A SOSTEGNO DEI PIANI DI INVESTIMENTO; INOLTRE, CHE LE **SPESE IN CONTO CAPITALE**, AD ECCEZIONE DELLE SPESE PER ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, EFFETTUATE DAGLI ENTI LOCALI CON I PROVENTI DERIVANTI DALLA DISMISSIONE TOTALE O PARZIALE, ANCHE A SEGUITO DI QUOTAZIONE, DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ, E I PREDETTI PROVENTI, SONO ESCLUSI DAI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.

Comma 610

LE **CONVENZIONI STIPULATE DAGLI ENTI PUBBLICI**, COMPRESI QUELLI ECONOMICI, E LE SOCIETÀ DI CAPITALI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, CON LE COOPERATIVE SOCIALI CHE SVOLGONO SPECIFICHE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE, PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DIVERSI DA QUELLI SOCIOSANITARI ED EDUCATIVI, SIANO STIPULATE PREVIO LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI SELEZIONE IDONEE AD ASSICURARE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI **TRASPARENZA, DI NON DISCRIMINAZIONE E DI EFFICIENZA**.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, COOPERATIVE SOCIALI E SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI

Comma 611-614

RIORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI

PREVEDE LA RIORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE, DA PARTE DI REGIONI, PROVINCE AUTONOME, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, UNIVERSITÀ, ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIE E AUTORITÀ PORTUALI CON FINALITÀ DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.

OBIETTIVI:

- RIDURRE IL NUMERO DELLE SOCIETÀ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015;
- ELIMINAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI NON INDISPENSABILI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI;
- AGGREGAZIONE DELLE SOCIETÀ DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA;
- RIORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE SOCIETÀ PER CONTENERE I COSTI DI FUNZIONAMENTO;

È STATO INSERITO IL CRITERIO DELLA SOPPRESSIONE DELLE SOCIETÀ CHE RISULTINO COMPOSTE DA SOLI AMMINISTRATORI O DA UN NUMERO DI AMMINISTRATORI SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, COOPERATIVE SOCIALI E SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI

Comma 612

PREVEDE LA **DEFINIZIONE E APPROVAZIONE** DA PARTE DEGLI ORGANI DI VERTICE DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE DI UN **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE** DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONE ENTRO IL **31 MARZO 2015**, CORREDATO DA RELAZIONE TECNICA, CHE DEVE ESSERE TRASMESSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI E PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE.

Comma 614

L'ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI FA RINVIO ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 563 A 568-TER, DELLA LEGGE N. 147/2013 (LEGGE DI STABILITÀ 2014), CHE DISCIPLINANO LE PROCEDURE DI MOBILITÀ DI PERSONALE TRA SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED IL REIMPIEGO DEL PERSONALE IN ESUBERO E DEL COMMA 568-BIS DELLE MEDESIMA LEGGE, RELATIVAMENTE AL REGIME FISCALE DELLE OPERAZIONI DI SCIoglimento E DI ALIENAZIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA TUTTE LE P.A.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, COOPERATIVE SOCIALI E SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI

Comma 615

INTERVIENE SULLA DISPOSIZIONE DEL CODICE AMBIENTALE CHE PREVEDE CHE SIA L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO A **DELIBERARE LA FORMA DI GESTIONE** ED A PROVVEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. LA DISPOSIZIONE ELIMINA IL REQUISITO DELLA PARTECIPAZIONE ESCLUSIVA E DIRETTA DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE, STABILENDO CHE DEBBA TRATTARSI DI SOCIETÀ "INTERAMENTE PUBBLICHE" CHE SIANO "COMUNQUE" PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI "RICADENTI" NELL'AMBITO DEL TERRITORIALE OTTIMALE.

ESTENDE L'AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE E IN FORMA NON ESCLUSIVA DAGLI ENTI LOCALI DELL'AMBITO TERRITORIALE.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, COOPERATIVE SOCIALI E SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI

Comma 616

MODIFICA L'ART. 1, CO. 3, L. 196/2009, IL QUALE PREVEDE CHE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI E ALLE SOCIETÀ DA ESSE CONTROLLATE DI PROCEDERE ALLO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, AGGIUNGENDO CHE TALE SCIoglimento RIGUARDA **ANCHE L'AZIENDA SPECIALE CONTROLLATA.**

Viene previsto che il termine entro cui deve essere deliberato lo scioglimento affinché gli atti e le operazioni poste in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento siano esenti da imposizione fiscale – originariamente di 12 mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge (1° gennaio 2015) – divenga di 24 mesi (quindi 1° gennaio 2016).

CONGELAMENTO IMU-TASI

Comma 679

PER L'ANNO 2015, IL LIVELLO MASSIMO DI IMPOSIZIONE DELLA TASI GIÀ PREVISTO PER L'ANNO 2014 (2,5 PER MILLE). PER IL MEDESIMO ANNO 2015, VIENE ALTRESÌ CONFERMATA LA POSSIBILITÀ DI SUPERARE I LIMITI DI LEGGE RELATIVI ALLE ALIQUOTE MASSIME DI TASI E IMU, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,8 PER MILLE, A SPECIFICHE CONDIZIONI DI LEGGE.

IMU TERRENI AGRICOLI

Commi 692-693

PREVEDONO CHE, A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEI COMUNI COMPRENDENTI TERRENI AGRICOLI MONTANI ESENTI DA TASSAZIONE IMU, DISPOSTA DAL D.M 28 NOVEMBRE 2014, GLI ENTI INTERESSATI DA TALE REVISIONE DEL CRITERIO DI ESENZIONE ACCERTANO CONVENZIONALMENTE A TITOLO DI MAGGIOR GETTITO IMU GLI IMPORTI INDICATI DAL DECRETO MEDESIMO, A FRONTE DELLA CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PARI A 359,5 MILIONI DI EURO STABILITA NEL MEDESIMO PROVVEDIMENTO. LA NORMA IN COMMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, SECONDO QUANTO DISPONE IL SUCCESSIVO COMMA 701.

PARTECIPAZIONE COMUNI ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Comma 509

PER IL TRIENNIO 2015-2017, ELEVA AL 55 PER CENTO LA QUOTA RICONOSCIUTA AI COMUNI A VALERE SULLE MAGGIORI SOMME RISCOSE PER EFFETTO DELLA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE.